

chè ancorchè esse si facciano dal Governo, suppongono sempre la legge della giustizia detta *distributrice*, che è ne' patti fondamentali di ogni Stato; e perciò son paghe, e non doni.

§. II. Val ella la donazione per legge di natura? Non vi ha dubbio alcuno per le prime due spezie. Perchè tutto quel, che discende dal *jus utendi* innato, è di diritto naturale, e primitivo. Or qual più bel modo di servirci di quel, che è nostro, quanto la liberalità e munificenza, la quale serve o a stringere gli uomini in amicizia, virtù divina, e sostentatrice della vita umana, o a soccorrere chi ha bisogno, misericordia che costituisce il fondo della natura nostra, e 'l diritto primitivo del reciproco soccorso; o a premiare le azioni generose e virtuose per alimentar la virtù, senza cui la vita umana divien egra e diserta? “ Le leggi dunque civili non generano il diritto di donazione, come non generano l'uomo; ma il reggono, perchè si accordi con le regole della pubblica armonia “.

§. III. La virtù della liberalità, come ogni altra, non si dee discompa-